



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FLERES, ALICATA e GERMONTANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 2009

Delega al Governo per la sostituzione del regime autorizzatorio preventivo e concessorio

ONOREVOLI SENATORI. - Secondo un'indagine effettuata nel mese di giugno 2009 dal Centro studi di Unioncamere, è emerso che la burocrazia costa alle imprese italiane 16,6 miliardi di euro, l'equivalente dell'1,1 per cento del prodotto interno lordo (PIL). È stato calcolato che nel 2008 ogni azienda ha pagato per gli adempimenti burocratici 1.000 euro al mese, ovvero 12.334 euro in media in un anno. Lo studio evidenzia come, rispetto al 2006, le imprese abbiano speso circa 1,7 miliardi di euro in più per gli oneri amministrativi, con un incremento per ciascuna azienda del 4,4 per cento.

Pertanto, si è rilevato come i costi che le imprese pagano per gli adempimenti amministrativi siano ancora molto elevati e che quindi appaia sempre più necessario procedere sulla strada della semplificazione amministrativa.

Il presente disegno di legge si pone in quest'ottica con l'intento di sostituire, mediante lo strumento del conferimento della delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi, il regime autorizzatorio preventivo o concessorio con le dichiarazioni di asseveramento, rilasciate da professionisti abilitati.

Si ricorda che l'autorizzazione è un provvedimento amministrativo con il quale la pubblica amministrazione rimuove un limite posto dalla legge per l'esercizio di un diritto. Con questo provvedimento non si assegna la titolarità di alcun diritto, ma se ne permette l'esercizio a chi ne è già titolare.

Da questa si distingue l'istituto della concessione che, in analogia con l'autorizzazione, amplia la sfera giuridica del destinatario, ma non si limita a rimuovere un limite di posizione soggettiva preesistente, attribuendo

o trasferendo posizioni o facoltà nuove al privato.

Entrambi sono strumenti che rappresentano una sorta di «controllo all'entrata»; infatti, tale tipo di verifica avviene prima dell'inizio dell'attività, il cui svolgimento è subordinato all'ottenimento del provvedimento autorizzatorio o concessorio.

Tuttavia, si rileva come questo regime autorizzatorio comporti un alto grado di interventismo del potere pubblico nell'attività dei privati.

Allo scopo, quindi, di snellire l'eccessiva burocratizzazione e di ridurre i costi, il presente disegno di legge prevede, come precedentemente ricordato, la sostituzione del regime autorizzatorio o concessorio con la dichiarazione di asseveramento rilasciata da professionisti abilitati. Si tratterebbe di dare corpo al concetto di sussidiarietà orizzontale nel rapporto tra pubblica amministrazione e mondo dell'impresa e delle professioni. In tal senso, nel provvedimento in esame, sono le amministrazioni centrali e periferiche, ciascuna nell'ambito della propria competenza, ad individuare le procedure di asseveramento e le fattispecie cui applicarle. Il tutto deve avvenire attraverso lo strumento del decreto legislativo, che viene adottato previo parere della Conferenza unificata e non senza aver sentito le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, le associazioni dei consumatori e degli utenti ed infine gli ordini professionali.

Da ultimo, il decreto legislativo viene trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprime il proprio parere entro il termine di 60 giorni, decorso il quale il decreto è adottato, anche in mancanza di tale parere, nei sei mesi successivi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a sostituire l'attuale regime autorizzatorio preventivo o concessorio, con dichiarazioni di asseveramento rilasciate da professionisti abilitati, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, delle regioni e degli enti locali, ciascuna nell'ambito della propria competenza, delle procedure di asseveramento e delle fattispecie cui applicarle, nonché dei relativi termini;

b) individuazione delle procedure e delle modalità per l'ottenimento dell'abilitazione a rilasciare la dichiarazione di asseveramento;

c) le sanzioni per i diversi soggetti parte del procedimento, nel caso di omissione, falsa attestazione o violazione delle procedure e modalità di cui alla lettera *b)*;

d) individuazione delle forme di tutela dei soggetti terzi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, le associazioni imprenditoriali, le associazioni dei consumatori e degli utenti e gli ordini professionali.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del prescritto parere.

